

Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1)

Modifica del 14 maggio 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 aprile 2001¹ concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3 primo periodo

³ Se il guadagno annuo diminuisce, si procede come nel caso di libero passaggio per la parte corrispondente al grado di occupazione invariato. ...

Art. 16 cpv. 3 ultimo periodo

³ ... Il pertinente premio rischio è pagato dalla persona assicurata alla fine del congedo.

Art. 18 cpv. 1 primo periodo

¹ Le persone assicurate versano un unico contributo per ciascun aumento del guadagno assicurato che interviene a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno per la parte corrispondente al grado di occupazione invariato. ...

Art. 25 cpv. 3

³ Per le persone assicurate facoltativamente ai sensi dell'articolo 10, l'adeguamento al rincaro per le rendite è garantito soltanto se vi sono eccedenze di interesse sufficienti a tal fine.

Art. 33 cpv. 5

Concerne solo il testo francese

¹ RS 172.222.034.1

Art. 39 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Ai sensi della presente disposizione, per convivenza si intende un'unione domestica di persone – anche dello stesso sesso – che vivono in una relazione simile al matrimonio e che non sono parenti tra di loro. In caso di decesso della persona assicurata, la convivenza dà diritto a una pensione per il convivente superstite, se: ...

Art. 53 cpv. 2 primo periodo e cpv. 2^{bis}

² La persona assicurata ha in ogni caso almeno diritto alle prestazioni d'entrata fornite compresi gli interessi, nonché ai contributi da essa versati durante la durata di contribuzione, compreso un supplemento del 4 per cento per ogni anno d'età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo del 100 per cento. ...

^{2bis} In caso di prelievo anticipato conformemente all'articolo 56 o dopo il trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio conformemente all'articolo 60, dalla prestazione d'uscita è detratto l'importo prelevato anticipatamente, rispettivamente l'importo trasferito, compresi gli interessi.

Art. 56 cpv. 2

Abrogato

Art. 60 cpv. 2

Abrogato

Art. 73 Pensioni secondo il diritto previgente

¹ Le pensioni di vecchiaia maturate secondo il diritto previgente e le pensioni in seguito allo scioglimento amministrativo del rapporto di servizio conformemente all'articolo 43 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994² sono trasferite a PUBBLICA per lo stesso importo.

² Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano:

- a. per quanto concerne gli adeguamenti delle pensioni al rincaro: immediatamente dopo il trasferimento a PUBBLICA;
- b. per quanto concerne le aspettative di prestazioni per superstiti: al decesso del beneficiario della pensione;
- c. per quanto concerne i sovraindennizzi e le pensioni transitorie:
 1. al decesso del beneficiario della pensione,
 2. nel momento in cui il beneficiario della pensione raggiunge l'età ordinaria dell'AVS, o
 3. in caso di un nuovo calcolo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione militare o infortuni o di un'altra assicurazione sociale.

² RS 172.222.1

³ Oltre ai casi menzionati nel capoverso 2 lettere b e c, le prescrizioni della presente ordinanza sia applicano in caso di divorzio, se il beneficiario della prestazione ha diritto a un supplemento in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994.

⁴ Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano in relazione alle pensioni per figli e alle pensioni vedovili soltanto a condizione che il diritto principale alla pensione sia stato calcolato secondo le nuove prescrizioni sulla base del capoverso 2 lettere b e c. Altrimenti i diritti alla pensione per figli e alla pensione vedovile rimangono invariati, ad eccezione dell'adeguamento al rincaro.

⁵ I diritti alla pensione fondati sull'articolo 34 capoverso 4 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994 che sono sospesi in seguito alle nuove nozze del coniuge superstite si estinguono al momento del trasferimento. Se non sono ancora trascorsi i 12 mesi conformemente all'articolo 34 capoverso 4 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994, il coniuge superstite può presentare una domanda di riscatto.

⁶ Alle rendite di cui all'articolo 43 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994 si applica per analogia l'articolo 29 capoverso 7 della presente ordinanza.

⁷ Le rendite di invalidità maturate secondo il diritto previgente sono convertite per lo stesso importo in pensioni d'invalidità professionale.

⁸ Le rendite d'invalidità secondo la LAINF assegnate per la prima volta dopo il trasferimento e con inizio dopo il trasferimento non incidono sull'importo della rendita convertita.

⁹ Se l'assicurazione invalidità decide del diritto alla rendita e stabilisce un nuovo grado di invalidità a partire da una data anteriore al trasferimento, il diritto per il periodo precedente il trasferimento è stabilito sulla base degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994 ed è convertito per lo stesso importo in una pensione d'invalidità professionale a partire dalla data del trasferimento.

¹⁰ Se l'assicurazione invalidità rivede il diritto alla rendita dopo il trasferimento e stabilisce un nuovo grado di invalidità a partire da una data successiva al trasferimento, il diritto alla rendita è stabilito in base alla presente ordinanza.

¹¹ Le rendite d'invalidità professionale assegnate retroattivamente a partire da una data anteriore al trasferimento sono equiparate alle rendite d'invalidità correnti secondo il diritto previgente al momento del trasferimento. Il datore di lavoro versa a PUBBLICA il capitale di copertura mancante.

Art. 74 terzo e quarto periodo

... Per il finanziamento di queste prestazioni al momento del pensionamento effettivo, il datore di lavoro deve accreditare a PUBBLICA il capitale di copertura mancante. A tal fine può attingere alle riserve di contributi del datore di lavoro.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2003.

14 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz